

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2013, N. 128

**RICONOSCIMENTO DELLA PARTICOLARE SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA'
MULTIDISCIPLINARE SVOLTA DALLA LEGA DEL FILO D'ORO**



Art. 1*(Riconoscimento)*

1. La Regione riconosce la particolare specificità dell'attività multidisciplinare svolta dalla "Lega del Filo d'Oro - organizzazione non lucrativa di utilità sociale", associazione nazionale con sede in Osimo, quale punto di riferimento insostituibile per l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero e il reinserimento delle persone sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali, anche al fine dell'utilizzo di contributi dello Stato e dell'Unione europea utili allo svolgimento dell'attività medesima.

Art. 2*(Interventi della Regione)*

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze:

- a) favorisce, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l'apporto originale e complementare dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale all'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e di solidarietà indicate all'articolo 1;
- b) promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato nello specifico settore del recupero e reinserimento dei non vedenti privi di udito e dei pluriminorati psicosensoriali quale espressione della libera partecipazione dei

- c) cittadini alla vita e allo sviluppo della società;
- c) promuove percorsi informativi, di educazione e sensibilizzazione anche in ambito scolastico volti a conoscere la sordocecità come disabilità specifica unica, e reinserire i non vedenti privi di udito e i pluriminorati psicosensoriali;
- d) promuove la formazione professionale di soggetti operanti nel campo della riabilitazione, recupero e reinserimento dei non vedenti privi di udito e dei pluriminorati psicosensoriali;
- e) individua specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

Art. 3*(Disposizione finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

IL PRESIDENTE DI TURNO
(Giacomo Bugaro)

